

CAPITOLATO D'ONERI

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA, CON SPONSORIZZAZIONE, PRESSO IL
SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA.**

CIG 4774875F7C



Zètema Progetto Cultura s.r.l. a socio unico
via A. Benigni, 59 - 00156 Roma
tel. +39 06 82077.1
fax +39 06 82077105
www.zetema.it

Partita IVA - Codice Fiscale
Registro Imprese di Roma
n. 05625051007
Capitale Sociale i.v. euro 2.822.250
R.E.A. di Roma n. 911475



ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento da parte di Zètema all'Appaltatore dell'esecuzione del servizio di vigilanza armata presso alcuni Musei ubicati in Roma e di seguito indicati, secondo le modalità descritte nel presente Capitolato:

- Musei Capitolini (Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Caffarelli), P.zza del Campidoglio 1;
- Museo dell'Ara Pacis, Lungotevere in Augusta e Museo Napoleonico, Piazza di Ponte Umberto I, 1;
- Museo Carlo Bilotti all'Aranciera di Villa Borghese, via Fiorello La Guardia;
- Museo Macro, via Nizza 138;
- Casa del Cinema, Largo Mastroianni 1, Villa Borghese.

L'appalto prevede altresì l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario di sponsorizzazione delle attività culturali di Zètema, secondo l'importo offerto in sede di gara e secondo le modalità indicate nel presente Capitolato.

ART. 2

SPONSORIZZAZIONE

A fronte della sponsorizzazione effettuata da parte dell'Aggiudicatario, Zètema provvederà all'inserimento del logo dell'Aggiudicatario stesso, seguito dalla dicitura "Servizi di Vigilanza a cura di...", sui diversi materiali di comunicazione e promozione dei Musei oggetto del presente appalto, quali *depliant* istituzionali e materiali di comunicazione delle mostre che saranno organizzate da Zètema Progetto Cultura (inviti cartacei e/o digitali, cartelle stampa, locandine, *depliant*, manifesti e uscite pubblicitarie su stampa) nel periodo di durata contrattuale.

Di seguito sono indicati i materiali che sono prodotti in media ogni anno per ciascun museo:

- per i Musei Capitolini circa 250.000 *depliant* istituzionali all'anno; sono inoltre realizzate almeno tre mostre d'arte organizzate da Zètema e per ciascuna mostra sono prodotti almeno 1.000 inviti, 200 cartelle stampa, 200 locandine, 30.000 *depliant*, manifesti e uscite pubblicitarie su stampa; è previsto l'inserimento del logo sul sito web del Museo;
- per l'Ara Pacis circa 100.000 *depliant* istituzionali all'anno; sono realizzate almeno tre mostre d'arte e per ciascuna mostra sono prodotti 1.000 inviti, 200 cartelle stampa, 200 locandine, 30.000 *depliant*, manifesti e uscite pubblicitarie su stampa; è previsto l'inserimento del logo sul sito web del Museo;
- per il Museo Carlo Bilotti circa 15.000 *depliant* istituzionali all'anno; sono realizzate almeno due mostre d'arte e per ciascuna mostra sono prodotti 1.000 inviti e 10.000 *depliant*; è previsto l'inserimento del logo sul sito web del Museo;
- per il Museo Napoleonico circa 10.000 *depliant* istituzionali all'anno; è previsto l'inserimento del logo sul sito web del Museo;
- per la Casa del Cinema è previsto l'inserimento del logo sul sito web.



Per ogni mostra organizzata da Zètema nei suddetti luoghi, in aggiunta ai materiali sopra indicati, Zètema realizza un invito digitale che viene inviato ad un indirizzario che varia tra i 2.000 e 5.000 contatti a seconda dell'importanza dell'evento.

I numeri sopra riportati sono stati stimati indicativamente sulla base dell'esperienza pregressa e non comportano, pertanto, alcun diritto di indennizzo o risarcimento da parte di Zètema nel caso in cui gli stessi non vengano raggiunti.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di vigilanza armata avrà durata di 22 (ventidue) mesi a decorrere dal 1° marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2014.

La Società Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione dei servizi, per un periodo massimo pari a 12 (dodici) mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

Il termine di inizio della durata del servizio è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per l'Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

In caso di ritardato inizio del servizio, l'importo contrattuale sarà proporzionalmente ridotto.

ART. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

Il servizio di vigilanza armata dovrà essere effettuato presso le strutture oggetto dell'appalto, con il numero di unità e secondo le frequenze e gli orari indicati nelle tabelle di seguito riportate.

Tab. 1)

MUSEI CAPITOLINI (Palazzo Nuovo, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Caffarelli) P.zza del Campidoglio 1, Roma					
Anno 2013 (1° marzo – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliere	n. giorni anno	Ore annue
Lunedì (tranne 01/04)	8.45 - 19.00	2	10,25	43	881,50
Da martedì a domenica (tranne 01/05, 24/12, 25/12 e 31/12) e lunedì festivi (01/04)	8.30 - 20.00	6	11,5	259	17.871
24/12 e 31/12	8.30 - 14.00	6	5,5	2	66
Chiusura musei (01/05, 25/12)	-	-	-	2	-



Anno 2014 (1° gennaio – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliere	n. giorni anno	Ore annue
Lunedì (tranne 21/04)	8.45 - 19.00	2	10,25	51	1.045,5
Da martedì a domenica (tranne 01/01, 01/05, 24/12, 25/12, 31/12) e lunedì festivi (21/04)	8.30 - 20.00	6	11,5	309	21.321
24/12 e 31/12	8.30 - 14.00	6	5,5	2	66
Chiusura museo (01/01, 01/05, 25/12)	-	-	-	3	-

L'Appaltatore dovrà effettuare, presso i Musei Capitolini, il controllo agli accessi mediante *metal detector*, il controllo di pacchi e bagagli mediante macchine a raggi X e presenziare in modo continuativo le postazioni di accesso ai Palazzi.

Tab. 2)

MUSEO ARA PACIS / MUSEO NAPOLEONICO <i>Lungotevere in Augusta / Piazza di Ponte Umberto I, 1, Roma</i>					
Anno 2013 (1° marzo – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliere	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni*	19.00 - 7.00	1	12	306	3.672
Tutti i lunedì dal Museo Napoleonico spostamento per servizio di apertura dell'Ara Pacis	7.00 – 7.15	1	0,25	44	11
24/12 e 31/12	14.00 – 19.00	1	5	2	10
Chiusura museo (01/05; 25/12)	7.00 – 19.00	1	12	2	24
Anno 2014 (1° gennaio – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliere	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni*	19.00 – 7.00	1	12	365	4.380
Tutti i lunedì dal Museo Napoleonico spostamento per servizio di apertura dell'Ara Pacis	7.00 – 7.15	1	0,25	52	13
24/12 e 31/12	14.00 – 19.00	1	5	2	10
Chiusura museo (01/01; 01/05; 25/12)	7.00 – 19.00	1	12	3	36

***N.B.** Il servizio notturno - da svolgersi tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle ore 7.00 presso il Museo Ara Pacis e il Museo Napoleonico - si svolge con un unico vigilante che deve spostarsi tra i due musei, secondo i seguenti orari e modalità:

- **dal martedì alla domenica**

- dalle ore 19.00 alle ore 2.00 il vigilante presterà servizio al Museo dell'Ara Pacis;



- dalle ore 2.00 il vigilante si sposterà al Museo Napoleonico dove presterà servizio dalle 2.15 alle ore 6.00;
- dalle ore 06.00 il vigilante si sposterà al Museo dell'Ara Pacis dove presterà servizio dalle 6.15 alle ore 7.00.
- **il lunedì:**
 - dalle ore 19.00 alle ore 2.00 il vigilante presterà servizio al Museo dell'Ara Pacis;
 - dalle ore 2.00 il vigilante si sposterà al Museo Napoleonico dove presterà servizio dalle ore 2.15 alle ore 7.00;
 - dalle ore 07.00 il vigilante si sposterà al Museo dell'Ara Pacis per il servizio di apertura (7.00 - 7.15)

Tab. 3)

MUSEO BILOTTI					
<i>all'Aranciera di Villa Borghese - Viale Fiorello La Guardia, Roma</i>					
Anno 2013 (1° marzo – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliera	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni	19.00 – 7.00	1	12	306	3.672
Lunedì (tranne 01/04)	13.00 – 19.00	1	6	43	258
Lunedì 01/04	7.00 – 10.00 16.00 – 19.00	1	6	1	6
Chiusura musei (01/05; 25/12)	7.00 – 19.00	1	12	2	24
24/12 e 31/12	14.00 – 19.00	1	5	2	10
Da giugno a Settembre Martedì-Venerdì	7.00 – 13.00	1	6	68	408
Da Ottobre a Maggio Martedì-Venerdì (escluso 01/05; 25/12; 01/01)	7.00 – 10.00 16.00 – 19.00	1	6	103	618
Sabato e Domenica	7.00 – 10.00 16.00 – 19.00	1	6	88	528
Anno 2014 (1° gennaio – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliera	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni	19.00 – 7.00	1	12	365	4.380
Lunedì (tranne 21/04)	13.00 – 19.00	1	6	51	306
Lunedì 21/04	7.00 – 10.00 16.00 – 19.00	1	6	1	6
Chiusura musei (01/01; 01/05; 25/12)	7.00 – 19.00	1	12	3	36
24/12 e 31/12	14.00 – 19.00	1	5	2	10
Da giugno a Settembre Martedì-Venerdì	7.00 – 13.00	1	6	69	414
Da Ottobre a Maggio Martedì-Venerdì (escluso 01/05; 25/12; 01/01)	7.00 – 10.00 16.00 – 19.00	1	6	137	822
Sabato e Domenica	7.00 – 10.00 16.00 – 19.00	1	6	104	624

Tab. 4)

MUSEO MACRO					
<i>Via Nizza 138, Roma</i>					
Anno 2013 (1° marzo – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliera	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni	h 0.00 - h 0.00	1	24	306	7.344
Anno 2014 (1° gennaio – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliera	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni	h 0.00 - h 0.00	1	24	365	8.760

L'Appaltatore dovrà garantire che il vigilante presso il MACRO sia dotato di *metal detector* manuale.

Tab. 5)

CASA DEL CINEMA					
<i>Largo Mastroianni 1, Villa Borghese,, Roma</i>					
Anno 2013 (1° marzo – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliera	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni	22.00 - 9.00	1	11	306	3.366
Anno 2014 (1° gennaio – 31 dicembre)					
Giorno	Orario	Numero unità	Ore giornaliera	n. giorni anno	Ore annue
Tutti i giorni	22.00 - 9.00	1	11	365	4.015

Il servizio dovrà assicurare, in generale, il controllo dei musei e del pubblico che vi accede.

All'Aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, verrà consegnato un manuale contenente le procedure da seguire nell'espletamento del servizio di vigilanza con riferimento a ciascun luogo oggetto dell'appalto. Con la sottoscrizione del contratto l'Aggiudicatario si impegna a rispettare le suddette procedure nell'esecuzione del servizio, ferme restando le modalità esecutive previste nel presente Capitolato.

Più in particolare l'Aggiudicatario dovrà prestare le seguenti tipologie di servizio:

- Musei Capitolini, Museo Macro e Casa del Cinema: piantonamento operativo;
- Museo dell'Ara Pacis / Museo Napoleonico e Museo Carlo Bilotti: piantonamento operativo con presenza di autovettura in loco.

Nell'esecuzione del servizio, le guardie giurate avranno, in generale, l'obbligo di:



- garantire la presenza e la puntualità nell'orario previsto;
- tenere un comportamento cortese e comunque consono ai luoghi di svolgimento del servizio e alla propria funzione;
- non allontanarsi dal luogo indicato per lo svolgimento delle mansioni, e anche per brevi lassi di tempo, assicurarne la sostituzione;
- essere dotati di ricetrasmittente e telefono cellulare di servizio;
- essere muniti di cartellino di riconoscimento riportante la fotografia, l'indicazione del nome, della qualifica, della denominazione della società di appartenenza e dell'eventuale numero di matricola;
- indossare la divisa, in ordine e sempre pulita;
- attestare attraverso l'annotazione su un registro le ore di sorveglianza effettuate per ogni turno con gli eventuali rilievi che si rendessero necessari. La Società appaltante provvederà eventualmente alla fornitura di idonei cartellini marcatempo per la necessaria timbratura giornaliera attestante l'orario del servizio effettuato;
- astenersi dall'utilizzare, per scopi personali, telefono e computer (ivi comprese le connessioni Internet) ed altre apparecchiature presenti nei locali presso i quali effettueranno il servizio;
- compiere tutto quanto necessario per svolgere in modo diligente il servizio di cui all'oggetto.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta dallo stesso presentata in sede di gara.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore è obbligato a:

- dare inizio allo svolgimento del servizio in oggetto a partire dal 1° marzo 2013;
- garantire sempre la presenza di tutte le unità richieste nei luoghi e negli orari indicati;
- provvedere, a propria cura e spese, all'ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia per l'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, nonché dei permessi ZTL;
- comunicare all'inizio del contratto le generalità del personale utilizzato per il servizio di vigilanza, nonché le relative caratteristiche e qualifiche professionali, che dovranno corrispondere a quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara a cui saranno impartite tutte le istruzioni da parte del responsabile del servizio di Zètema. Le persone impiegate nello svolgimento del servizio non dovranno essere cambiate durante tutta la durata dell'appalto se non per volontà di Zètema o in caso di valide giustificazioni dell'istituto di Vigilanza da comunicare almeno entro 48 ore prima del



- servizio;
- garantire che il personale in servizio indossi sempre i cartellini di riconoscimento, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008;
 - sostituire a semplice richiesta di Zètema, nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla ricezione della relativa richiesta inviata a mezzo fax, il personale non gradito;
 - far pervenire tempestivamente comunicazione scritta via fax a Zètema di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza;
 - accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di orario o di postazione degli addetti alla vigilanza per sopraggiunte necessità.

ART. 6

PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale adibito ai servizi di vigilanza richiesti dovrà essere costituito da operatori della sicurezza, in possesso della qualifica di guardia giurata, secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii.

Le guardie giurate dovranno essere in uniforme, armate, munite del regolare porto d'armi, di apparecchio radio ricetrasmittente e di apposita tessera di identificazione, da portare ben visibile, attestante la qualifica con fotografia.

Tutti gli addetti al servizio in oggetto dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dai responsabili delle strutture interessate al servizio.

In occasione di particolari eventi, il personale, su richiesta di Zètema, dovrà indossare l'alta uniforme.

Zètema, a suo insindacabile giudizio, può chiedere all'Appaltatore la sostituzione di quelle guardie giurate che dovesse ritenere inadeguate.

ART. 7

SCIOPERI ED INTERRUZIONI

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi proclamati dalle OO.SS. del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Aggiudicatario dovrà decurtare l'importo, corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

In caso di scioperi, l'Istituto è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione a Zètema, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili. Qualora, per causa di forza maggiore o situazioni particolari di ordine pubblico, il servizio di vigilanza in oggetto non potesse essere svolto, le parti dovranno consultarsi telefonicamente per concordare il comportamento da tenere, restando comunque inteso che l'Istituto aggiudicatario dovrà fare tutto il possibile al fine di garantire il servizio di vigilanza.

ART. 8

SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE DELL'APPALTO

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, sarà obbligato ad istituire una sede operativa nel territorio del Comune di Roma ed a comunicare l'indirizzo ed i recapiti telefonici e di fax.

L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Appaltatore deve gestire i propri rapporti con la Società appaltante attraverso il Direttore dell'esecuzione dalla stessa nominato.

Il Responsabile dell'Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell'Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ART. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'Appaltatore.

ART. 10

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo a fronte della piena e corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sarà pari a quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Il prezzo offerto si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e comprensivo di tutti i costi e gli oneri relativi all'esecuzione del servizio come descritto nel presente Capitolato e negli atti di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui

sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Il suddetto corrispettivo sarà liquidato in rate mensili posticipate di pari importo. L'Appaltatore, pertanto, a decorrere dall'effettivo inizio del servizio, al termine di ogni mese, dovrà emettere regolare fattura per l'importo della rata mensile, salva l'eventuale applicazione di penali in compensazione.

Nel caso in cui Zètema dovesse richiedere l'effettuazione di ore ulteriori rispetto a quelle indicate nelle tabelle di cui al precedente art. 4, i relativi importi dovranno essere fatturati a parte, al termine del mese di riferimento, applicando una tariffa oraria calcolata dividendo l'importo complessivo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara per il monte ore totale stimato di 85.014 ore indicato nel Disciplinare di gara.

In caso di sciopero del personale addetto al servizio di vigilanza, proclamato dalle organizzazioni sindacali e in relazione ad altre cause di forza maggiore previamente invocate dall'Appaltatore, Zètema opererà sul corrispettivo mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore di servizio non prestato.

Nel caso di applicazione di penali, si procederà alla compensazione delle somme dovute a tale titolo con quelle oggetto delle fatture.

Le fatture di cui al presente appalto dovranno essere inviate a Zètema con raccomandata A/R o consegnate *brevi manu* con cadenza mensile e dovranno essere intestate a Zètema Progetto Cultura srl – P.I. 05625051007, Via Attilio Benigni n. 59, 00156 Roma e riportare i seguenti codici:

- **CIG 4774875F7C;**
- **procedimento GM01AA13001 per i servizi espletati nell'anno 2013;**
- **procedimento GM01AA14001 per i servizi espletati nell'anno 2014.**

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Società appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Prima di effettuare il pagamento delle fatture, ove ne ricorrano i presupposti, Zètema accerterà presso il Servizio di verifica degli inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.

Quanto all'importo offerto a titolo di sponsorizzazione, Zètema emetterà le relative fatture e l'Appaltatore dovrà effettuarne il pagamento in due *tranches* con le seguenti tempistiche e modalità:

- la prima *tranche* di importo corrispondente alla somma offerta in sede di gara a titolo di sponsorizzazione, rimodulata sui 10 mesi di durata dell'appalto per l'anno 2013, dovrà essere pagata entro il 31/07/2013;

- la seconda *tranche*, di importo corrispondente alla somma offerta in sede di gara a titolo di sponsorizzazione, rimodulata sui 12 (dodici) mesi di durata dell'appalto per l'anno 2014, dovrà essere pagata entro il 31/07/2014.

In caso di ripetizione di servizi analoghi di cui all'art. 3 l'Appaltatore dovrà versare la quota di sponsorizzazione, per un importo che sarà calcolato riparametrando la sponsorizzazione offerta in sede di gara per la durata e il valore dell'eventuale nuovo affidamento.

ART. 11

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

In relazione a quanto sopra detto, l'Aggiudicatario è tenuto in particolare:

- a) a comunicare a Zètema i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario Zètema non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Aggiudicatario/Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'Art. 3 della legge n 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto. Zètema verificherà, in occasione di ogni pagamento l'assorbimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Aggiudicatario deve inserire nei contratti con i subcontraenti fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano a d assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della legge n 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

ART. 12

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Società appaltante e dei terzi. L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società stessa,

dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l'Appaltatore deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell'Appaltatore.

La polizza dovrà essere presentata a Zètema entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, così come previsto dall'articolo 128 del d.P.R. n. 207/2010.

Zètema non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di Zètema stessa.

ART. 13

INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite a decorrere dalla data indicata nell'art. 3 del presente Capitolato e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

- per ogni 5 minuti o frazione di ritardo nello svolgimento del servizio, esclusi i primi 5 minuti, si applicherà una penale di € 25,00 (euro venticinque/00);
- nel caso in cui il servizio venga svolto con un numero inferiore di unità rispetto a quelle stabilite nelle tabelle di cui al precedente art. 3, per ciascuna unità in meno si applicherà una penale giornaliera di € 500,00 (euro cinquecento/00).
- nel caso in cui il servizio non venga svolto con diligenza né in modo conforme a quanto stabilito nel presente Capitolato, Zètema avrà la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore una penalità, variabile in relazione alla gravità, fino ad un massimo

giornaliero di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) da detrarsi sul corrispettivo della mensilità successiva;

Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Ai fini del presente articolo deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Società appaltante – nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all'Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 14

VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni originarie, l'Appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi, il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere delle prestazioni originarie, si procederà,



previo consenso dell'Appaltatore, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma e condizioni del Contratto originario.

Per tutte le ipotesi di variazione contrattuale si procederà ai sensi dell'art. 311 D.P.R. 207/2010.

ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO

A) Risoluzione

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) dopo dieci contestazioni scritte su ritardi nell'inizio dei turni di servizio o per mancate timbrature, o comunque a causa di irregolarità nell'espletamento del servizio;
- c) in caso di revoca o sospensione della licenza prefettizia all'esercizio del servizio;
- d) a seguito dell'applicazione di sei penali;
- e) qualora l'Appaltatore non versi il contributo della sponsorizzazione offerto in sede di gara entro i termini indicati nel precedente art. 10.
- f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- g) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società appaltante;
- h) mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- i) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- j) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- k) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- l) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da Zètema per porre fine all'inadempimento, la Società appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

B) Recesso

La Società appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata all'Appaltatore con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione da parte dell'Appaltatore della suddetta dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Società appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 16

GARANZIA FIDEIUSSORIA

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire in favore di Zètema e prima della stipula del contratto di appalto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale offerto in sede di gara.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante.

Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.

ART. 17

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel presente capitolato, nel contratto e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara, la Società appaltante, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall'applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.

ART. 18

DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' assolutamente vietato il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto.

E' fatto altresì divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Società appaltante accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.



ART. 19

COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Zètema Progetto Cultura S.r.l., Via Attilio Benigni, 59 - 00156 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 20

SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

ART. 21

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di gara – Capitolato d'Oneri – Disciplinare di gara);
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- e) dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per

allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 22

CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione del Contratto, del presente Capitolato d'Oneri e/o degli altri atti di gara, nonché dell'offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Albino Ruberti